

azioni promosse davanti ai giudici italiani, mantenendo quindi il blocco generale sull'intero patrimonio personale posseduto in Svizzera dalla debitrice. Per quanto concerne l'individuazione dei beni colpiti, è in corso una azione nei confronti di alcuni istituti bancari svizzeri per costringerli, nella loro qualità di terzi sequestrati, a svelarne la consistenza.

A tali eventi, va poi aggiunta la recentissima sentenza del 23 maggio della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la penale responsabilità degli imputati, compresa la Battistella, in relazione ai fatti di corruzione loro ascritti.

Per quanto riguarda le statuizioni civili, detta sentenza, dopo aver revocato la liquidazione del danno morale effettuata dai giudici di primo grado demandando la quantificazione dell'intero danno da reato al giudice civile, ha peraltro mantenuto ferma la condanna generica degli imputati alla rifusione dello stesso, vincolando in tal modo il giudice civile sotto il profilo dell'an.

Il quadro che si presenta attualmente delinea una articolata situazione con una molteplicità di prospettive ancora aperte, i cui risultati non sono immediati ma comunque suscettibili di sviluppi che potrebbero rendere meno lontane di prima le aspettative di un concreto ritorno economico a favore della nostra Banca.

In questo contesto, che non vede sostanziali mutazioni rispetto allo stato delle cose fino ad ora fronteggiato dal Consorzio, e tenuto altresì conto che il giudizio di rinvio, avviato dalla nostra Banca a seguito della sentenza del febbraio 2003 della Corte di Cassazione ed attualmente pendente davanti alla Corte di Appello di Roma, non si concluderà prima dell'anno venturo, lasciamo all'assemblea valutare l'opportunità di attivare l'iniziativa giudiziale posta in discussione al punto n. 3 dell'ordine del giorno. Iniziativa allo stato non indispensabile e che esporrebbe il Consorzio con certezza a ingenti costi e a incerti sviluppi.

Ciò a prescindere da qualsiasi considerazione in merito al fondamento della stessa, relativamente al quale non

possiamo che richiamare le ragioni e gli argomenti da noi analiticamente prospettati nel precedente carteggio con codesto Consorzio al fine di evidenziare l'erroneità dei presupposti dai quali l'iniziativa ipotizzata dovrebbe trarre origine.

Anche in considerazione di quanto sopra, e avendo presenti gli evidenti profili di conflitto di interessi, La informiamo sin d'ora che ci asterremo dal voto, in particolare per quanto concerne il punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Con i più cordiali saluti.

La nota fu riscontrata dal Liquidatore, appena conclusa l'Assemblea, con la seguente lettera:

“””””””” Sono grato per le esaurienti e puntuali notizie sullo stato delle azioni intraprese nei confronti della sig.ra Primarosa Battistella e sugli sviluppi che si profilano anche a carico di altri.

Comitato e Consorzio hanno condiviso e condividono – non solo per interesse diretto - le posizioni in proposito assunte dal SanPaolo IMI e si augurano che questi possa ottenere in tempi brevi le dovute riparazioni.

Quel poco che, nella sua nota situazione economica e finanziaria, il Consorzio poteva fare ha, con la cessione delle proprie ragioni di credito, già spontaneamente fatto.

Resta viva, per altro, la più convinta volontà di collaborazione per addivenire ad un risultato che, soddisfacendo il SanPaolo IMI, liberi il Consorzio dall'assurdo suo onere e gli consenta di chiudere positivamente una esperienza per ogni altro verso utilissima a ciascun socio.

Mi rendo perfettamente conto, e la durata degli approfondimenti del Comitato e del Consorzio ne danno prova

chiara, della delicatezza della prospettata azione giudiziaria, suscettibile di confondere ulteriormente l'attuale quadro e di contraddire ragioni di opportunità o di convenienza non prive di spessore.

Sono certo, per altro, che codesto Istituto possa condividere le perplessità e le attese di chi, come il Consorzio si trova esposto a restituire ciò che mai ha ricevuto e che versa perciò nella incontestabile necessità di valersi, come a suo tempo l'IMI, delle tutele giuridiche per esso disponibili.

Assicuro che, come emerge anche dalla assunta delibera, l'azione - della cui fondatezza normativa e documentale il Comitato è ragionevolmente convinto - non sarà avviata se non dopo che il SanPaolo IMI sia stato nuovamente avvertito.

Mi auguro che, nella disponibilità che traspare dalla lettera qui riscontrata, sia possibile pervenire, nell'interesse pubblico, nell'interesse del Consorzio e di ciascun socio, ad una condivisa soluzione e, tal fine, sarò ben lieto di incontrare personalmente, nel momento e nel luogo preferito, un rappresentante di codesto Istituto.

Con i saluti più cordiali

Pervenivano, poi, da parte di alcune banche ed istituti, lettere che, considerando l'esito dell'assemblea,

- si rammaricavano che questa avesse deciso con il voto favorevole del solo Comitato;
- chiedevano che l'azione proposta nei confronti dei soci del Consorzio fosse, se mai, estesa anche nei confronti del socio Comitato.

rivalersi, vana essendosi dimostrata ogni sua altra azione, nei confronti dei Rovelli.

Ritengo che Consorzio e Comitato non possono essere censurati per un'iniziativa – certo non più costosa di quella subita ad opera dell'IMI – che tende alla difesa degli interessi, pubblici e privati, dei quali sono titolari.

Continuo ad augurarmi, tuttavia, che il SanPaolo IMI, che ormai dispone di nuove possibilità di diretta aggressione dei patrimoni di coloro che lo danneggiarono, si induca a liberare il Consorzio dagli abnormi vincoli dei quali virtualmente è gravato ed a consentirgli di concludere una vicenda altamente positiva per ogni altro aspetto.

E' in questa attesa che da tempo mi sto adoperando di dilazionare un'iniziativa altrimenti necessitata.

Confido che Ella voglia, se possibile insieme ad altri soci, condividere tale giusta finalità mentre Le assicuro la mia migliore disposizione per un incontro chiarificatore e per una soluzione che ovviamente consideri anche gli interessi del SanPaolo IMI.

Voglia gradire i miei saluti migliori

In vista, poi, dell'assemblea convocata per il 29 maggio 2006, il SanPaolo IMI, in proposito interessato, ha fornito, con nota 25 maggio 2006, n. 5935, ampi aggiornamenti in merito alle iniziative assunte in via esecutiva per il recupero, in danno della sig.ra Battistella, di quanto di ragione.

Ha aggiunto, inoltre, di essere sul punto di avvalersi della sentenza di condanna definitiva della Cassazione penale, intervenuta in data 4 maggio 2006, al fine di ottenere:

- la revocazione della sentenza App. Roma 26 novembre 1990, n. 4809, che condannò l'IMI a pagare agli aventi causa Rovelli i richiesti risarcimenti;
- la condanna della sig.ra Battistella alla restituzione dei pagamenti eseguiti dall'IMI in forza della sentenza oggetto di revocazione.

In occasione dell'assemblea 29 maggio 2006, il liquidatore del Consorzio, dato atto degli aggiornamenti pervenuti dal SanPaolo IMI, ha:

- ribadito la determinazione del Comitato e del Consorzio ad avviare – una volta che si dimostrino infruttuosi i tentativi, ancora in corso, di componimento – le iniziative giudiziarie deliberate dal Comitato il 19 maggio 2005, a conferma delle decisioni adottate il 13 luglio 2004 e 15 dicembre dello stesso anno, e dal Consorzio il 30 maggio 2005;
- confermato che in tale attesa, anche in adesione a sollecitazioni pervenute da alcuni soci, continuerà ad adoperarsi per dilazionare le cennate azioni, augurandosi che possa addivenirsi con il SanPaolo IMI, in tempi brevi, ad una soluzione stragiudiziale del comune problema - soluzione ormai grandemente agevolata dalla intervenuta sentenza della Cassazione - che consenta all'Istituto di ottenere dai sostanziali debitori, senza che occorra più la strumentale mediazione del Consorzio, quanto dovuto;

- fatto presente che nella detta linea appare tuttavia urgente (per la scadenza dei relativi termini) e indispensabile proporre intanto azione di revocazione della sentenza App. Roma 11 settembre 2001 n. 2887, intervenuta tra SanPaolo IMI – Consorzio e Rovelli e altri, sentenza interamente fondata sulla precedente sentenza App. Roma 4809/90 sopra citata;
- precisato, al riguardo, che i legali del Consorzio hanno avuto mandato di preventivamente rappresentare alla controparte tale urgente esigenza e di perseguire ogni possibilità di concorde gestione di tale iniziativa, ovvero di iniziative diverse ugualmente intese a sollevare il Consorzio da un indebitamento tanto abnorme quanto privo di giustificazione sostanziale e, ora, anche formale.

L'assemblea, su proposta e con il voto favorevole del rappresentante del Comitato, auspicando che possa concordarsi con il SanPaolo IMI una comune linea che consenta all'Istituto di ottenere e dai Rovelli e da qualsiasi altro dei terzi interessati i dovuti risarcimenti e, in pari tempo, conduca alla liberazione del Consorzio da un indebitamento che non ha alcuna sostanziale ragione di persistere, ha deliberato:

- di condividere le ragioni della proroga dell'azione giudiziaria deliberata il 30 maggio 2005 e ha confermato – ferma la interruzione dei termini di prescrizione - la sua

determinazione di avviare giudizio solo dopo che il liquidatore avrà ricevuto i necessari chiarimenti in ordine alla evoluzione dei complessi rapporti debito/credito in essere;

- di condividere l'esigenza di avviare – stante la brevità dei termini procedurali – immediata azione di revocazione della sentenza App. Roma 2887/01.

La molteplicità delle azioni già avviate, e di quelle ulteriormente esperibili in forza delle statuizioni contenute nella citata sentenza definitiva della Cassazione penale, sembra rendere più concreta la prospettiva di addivenire ad una condivisa soluzione che, soddisfacendo il SanPaolo IMI, consenta di chiudere positivamente, nell'interesse pubblico, nell'interesse del Consorzio e di ciascun socio, una esperienza per ogni altro verso utilissima.

In ogni caso, poiché il Comitato ha già agevolmente e prudenzialmente fatto fronte, fin dall'esercizio 2002, all'azzeramento della quota di partecipazione nel Consorzio avvalendosi del capiente "fondo rischi ed oneri", la vicenda non potrà avere, per il Comitato stesso, altro effetto che la conferma delle registrazioni effettuate ove ricorra il caso più sfavorevole, ovvero la sopravvenienza di plusvalenze di bilancio in ogni caso di ripartizione di utili della liquidazione consortile.

Della riferita sentenza della Suprema Corte 2469/03 è

stata data, con nota 15 aprile 2003 n. 110, pronta informativa al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Agli uffici dello stesso Dicastero è stata via via inoltrata ampia documentazione sull'intera vicenda (appunto riepilogativo; sentenza n. 4809/90 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/Rovelli; sentenza n. 13411/96 del Tribunale di Roma nella causa IMI/CBS; sentenza n. 2887/00 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/CBS; ricorso per Cassazione del Consorzio e relazione a corredo documentale del ricorso stesso; sentenza n. 2469/03 della Corte di Cassazione nella causa SanPaolo IMI /CBS) e sono stati trasmessi, come di consueto, i verbali delle riunioni nelle quali il Comitato ha trattato la questione.

E' da dire, infine, che in occasione dell'assemblea del 30 maggio 2005 era stata ripresa in esame la grave situazione, aperta già da due anni, delle disponibilità finanziarie del Consorzio, ormai ridotte, a quella data, a euro 172.253.

In proposito il Comitato:

- confermata l'opportunità di salvaguardare, in attesa che si chiarisca il quantum e la sorte dell'esposizione verso il San Paolo IMI, le attività del Consorzio, comprendenti il 100% delle azioni della SIR Finanziaria spa in liquidazione, attualmente titolare, come si è prima riferito, di un patrimonio netto largamente positivo;

- considerata congrua, allo stato, la somma già indicata dal Liquidatore in un milione di euro ed insufficiente quanto già in precedenza ipotizzato;
- tenuta presente la disposizione dell'art. 2491 c.c.;

aveva proposto di approvare la proposta avanzata in via subordinata dal Liquidatore di chiedere a SIR Finanziaria spa in liquidazione, ai sensi dell'art. 2491 c.c., un acconto sul risultato della liquidazione pari ad un milione di euro, impegnandosi il Comitato, a garanzia dell'acconto così corrisposto, a chiedere il rimborso di suoi crediti verso SIR Finanziaria in liquidazione per pari importo (euro 1.000.000,00) solo dopo che, con la definizione delle cause in corso, sarà certa la disponibilità, in capo alla stessa SIR Finanziaria, di risorse sufficienti a far fronte a qualsiasi suo debito.

E tanto, con la precisazione del Comitato agli altri soci che, ove per incapienza delle disponibilità di SIR Finanziaria il credito di un milione di euro posto a garanzia dovesse essere rinunciato, in tutto o in parte, dal Comitato, il controvalore sarà dal Consorzio restituito ad esso Comitato, in uno agli interessi maturati, in sede di riparto finale della liquidazione.

In attuazione della deliberazione adottata dall'Assemblea su proposta e con il voto favorevole del Comitato, in data 31 dicembre 2005 la SIR Finanziaria ha versato l'importo di euro 500.000.

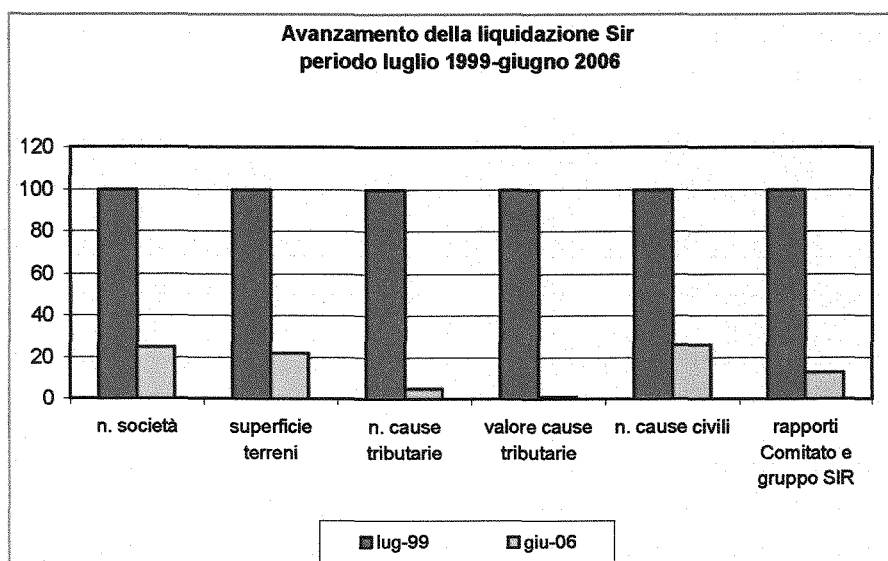
L'acconto è stato contenuto nella detta misura su indicazione del liquidatore del Consorzio, in coerenza con la prefissata linea di chiedere i versamenti solo in ragione delle spese di ordinaria gestione più immediatamente prevedibili.

Il residuo importo di euro 500.000 sarà quindi richiesto in prossimità dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie in essere.

Come si è detto l'operazione di acconto è garantita, nell'interesse di eventuali creditori terzi della SIR Finanziaria che dovessero risultare incapienti, dal Comitato per l'intervento nella SIR con propri crediti verso la stessa SIR Finanziaria fino all'ammontare di un milione di euro.

4. Si è visto che, pur da tempo conclusa la parte più rilevante del lavoro iniziale, risultati concretamente apprezzabili sono stati conseguiti anche nel più recente periodo.

Nel grafico che segue - fatta uguale a 100 la situazione riferita a seguito della legge 144/99 relativamente al numero delle società da liquidare, ai beni immobili da alienare, alle controversie civili e tributarie da portare a conclusione e dei rapporti intragruppo da regolare – è compendiato l'avanzamento della liquidazione del gruppo SIR da quella data.



Quel che resta da definire dopo aver realizzato i risultati sopra illustrati emerge chiaramente da quanto si è riferito nelle pagine precedenti.

Per citare solo i punti di maggior rilievo elencati nelle linee programmatiche redatte, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 144/99, nel luglio 1999 (v. ivi pagg. 77-98) e approvate dal Ministro del Tesoro con decreto 12 aprile 2000, resta da provvedere:

⇒ alla conclusione della liquidazione dell'unica società rimasta sotto il controllo della SIR Finanziaria dopo che ci si è adoperati in tal senso nei confronti di ben 161 società. Tale conclusione è ostacolata dalla non intervenuta definizione del contenzioso giudiziario, civile e fiscale, cui si

è più volte fatto riferimento nel corso di questa relazione (v. pagg. 26-30 e tabelle allegate), nonché dalla elevata difficoltà e, in molti casi, dalla impossibilità di alienare, anche a prezzi ridotti, il descritto patrimonio immobiliare (v. pagg. 31-33 e tabella allegata);

⇒ alla conclusione, una volta definita la liquidazione della citata società, della liquidazione della capogruppo SIR Finanziaria spa.

Questa operazione suppone che la capogruppo liquidi tutti i rapporti obbligatori in essere per contratto o per legge e definisca le proprie vertenze giudiziarie.

Quanto ai cennati rapporti essi si riducono, ormai, a quelli insorti a seguito della vendita di attività del gruppo e si può ritenere che la loro chiusura precederà la chiusura della liquidazione della società controllata;

⇒ alla conclusione, una volta definita la liquidazione della SIR Finanziaria, della liquidazione del controllante Consorzio Bancario SIR spa, coinvolto dal SanPaolo IMI nella controversia di rilevantissimo valore economico illustrata in precedenza. Con riferimento ad essa, come si è detto, pende giudizio di rinvio e sono state avviate, ad iniziativa del SanPaolo IMI e del Consorzio, distinte azioni di revocazione. La definizione della controversia è quindi subordinata – ove non si concretizzi previamente l'auspicato accordo risolutore – all'esito dei detti giudizi e all'esito concreto delle azioni del SanPaolo IMI nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli e di eventuali altri soggetti, nonché, se tali azioni non

risultassero soddisfattive per l'Istituto, alle azioni che lo stesso SanPaolo IMI ritenesse di avviare contro il Consorzio ed alle azioni che, come sopra si è ampiamente riferito e motivato (v. pagg. 33-58) il Comitato, ovviamente aperto ad approfondire la grave questione con i Dicasteri vigilanti, avverte il dovere di promuovere, insieme con il Nuovo Consorzio, nei confronti dei soci del Vecchio Consorzio.

Si tratta, come si vede, di operazioni non solo complesse in sé ma in nessun modo, alla stregua dell'ordinamento vigente, definibili in via autonoma dal Comitato o dagli organi che, in quanto liquidatori delle società a valle, con esso hanno utilmente collaborato e collaborano.

Profittando della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni sulla chiusura delle liti tributarie pendenti, si è sostanzialmente sciolto il più grave dei nodi ostativi alla chiusura delle liquidazioni in essere.

Ottenuto tale risultato ed intervenuta, a quanto è dato augurarsi, la definizione delle cause civili, per vero costantemente sollecitata, sarà possibile affrontare anche in termini diversi dalla vendita, con soluzioni al momento improponibili sia per motivi di attuale economicità sia per la permanenza dell'interesse dei soci del Consorzio Bancario, la questione della dismissione dei terreni eventualmente ancora non alienati a terzi.

Proseguirà, intanto, riguardo a tali terreni, l'attività rivolta a liberarne le vaste porzioni abusivamente occupate.

Si allegano, di seguito, l'elenco dei soci partecipanti al capitale del Consorzio, nonché le citate tabelle inerenti le controversie civili, il contenzioso tributario ed i residui beni da alienare.

CONSORZIO BANCARIO SIR spa in liquidazione

Elenco soci

partecipanti	quota partecipazione	numero azioni	valore nominale
SanPaolo IMI	32,838889	49.755.890	497.558,90
Banca C.I.S.	5,627855	8.527.052	85.270,52
Isveimer	0,692665	1.049.493	10.494,93
Comitato intervento Sir	60,000003	90.909.090	909.090,90
Banca pop. Milano	0,01387	21.015	210,15
Banco Sicilia	0,259804	393.643	3.936,43
Efibanca	0,132441	200.668	2.006,68
Banco Sardegna	0,242808	367.891	3.678,91
Banca Intesa	0,017704	26.824	268,24
Capitalia	0,079464	120.400	1.204,00
Banca pop. Novara	0,000884	1.339	13,39
Banca pop. Intra	0,044147	66.889	668,89
UniCredito Italiano	0,009713	14.717	147,17
Banco di Brescia	0,017658	26.755	267,55
Banca Desio e Brianza	0,017658	26.755	267,55
Banca Trento e Bolzano	0,004414	6.688	66,88
Cassa risp. Alessandria	0,000022	33	0,33
Totali	100	151.515.142	1.515.151,42